

MAZZELLA: NO AI TRASFERIMENTI INTERCOMPARTIMENTALI NIENTE MOBILITÀ PER 6 MILA PROF INIDONEI

da ItaliaOggi dell'11 novembre 2003

Sei mila docenti inidonei, per motivi di salute, rischiano di trovarsi senza posto nel giro di quattro anni. Il meccanismo di mobilità intercompartmentale, previsto dall'articolo 35 della Finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) e ribadito dal ministero dell'istruzione, che avrebbe dovuto garantire ai docenti inidonei messi fuori ruolo di transitare in altra amministrazione e di evitare così il licenziamento, è svanito la scorsa settimana, quando il dicastero guidato da Letizia Moratti ha comunicato ai sindacati il parere contrario della funzione pubblica.

Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il ministero della funzione pubblica (presieduto da Luigi Mazzella) ha negato la possibilità che ai docenti in questione siano applicate le procedure di mobilità previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001, il Testo unico sulla pubblica amministrazione. In un carteggio tra gli uffici tecnici dei due ministeri, che risale ad aprile di quest'anno, palazzo Vidoni precisa infatti che la mobilità da un compartimento a un altro della p.a., ex articolo 33, può essere invocata solo se si tratta di personale in eccedenza, fattispecie che non ricorrerebbe nell'ipotesi prospettata dal Miur.

Non si tratterebbe, insomma, di esuberi e dunque le loro posizioni vanno risolte all'interno della stessa amministrazione. L'art. 33 del decreto n. 165 prevede che l'amministrazione interessata comunichi ai sindacati il numero degli esuberi per trovare un accordo per una ricollocazione totale o parziale dei dipendenti eccedenti "o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo lavoro, o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia". Conclusa la procedura di mobilità, l'ente di appartenenza colloca in disponibilità il personale che non è stato possibile reimpiegare. "Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi".

L'art. 35 della Finanziaria 03 disegna, invece, un diverso scenario per la scuola. Il docente, dichiarato non idoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri compiti, a seguito di una verifica medica dell'Asl, potrà chiedere di essere collocato fuori ruolo e utilizzato diversamente. Nella condizione di fuori ruolo, il docente può restare per non più di cinque anni, decorsi i quali, se persiste la condizione di inidoneità per motivi di salute, l'amministrazione scolastica procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, ossia al licenziamento. I cinque anni scadono, per chi era già collocato fuori ruolo all'entrata in vigore della legge n. 289/2002, a gennaio 2008. L'eventualità del licenziamento, sempre secondo la passata legge finanziaria, può essere evitata attraverso il trasferimento in altra amministrazione. Un trasferimento che dipende dalla disponibilità di posti vuoti in organico nell'ente di destinazione e dal possesso da parte dell'interessato dei requisiti richiesti per il nuovo profilo. E che però secondo il ministero della funzione pubblica è a tutt'oggi inutilizzabile nella scuola.

Una risposta, questa, che ha lasciato di sale i sindacati all'incontro di giovedì scorso. Gli interessati, secondo una rilevazione del ministero dell'istruzione dello scorso anno, sono oltre 5 mila, in situazione di inidoneità permanente, e 1.100 quelli temporaneamente inidonei. Le attività amministrative, di gestione delle biblioteche e di supporto alla didattica tra i compiti di maggiore utilizzo. "È grave il ritardo con cui il ministero dell'istruzione ci ha dato questa comunicazione ed è altrettanto grave la supina accettazione da parte del Miur delle valutazioni fatte dalla funzione pubblica", commenta Daniela Colturani, segretario della Cisl scuola. "In realtà da un'attenta lettura dell'art. 35 della Finanziaria 03 si può desumere che per evitare il licenziamento è sufficiente che il personale interessato faccia domanda di mobilità", sottolinea Massimo Di Menna, segretario della Uil scuola.

Uno spiraglio potrebbe giungere anche dalla legge n. 3/2003, che prevede per tutte le amministrazioni l'obbligo, prima di avviare le procedure per nuove assunzioni, di comunicare alla funzione pubblica l'area, il livello e la sede di destinazione dei posti per i quali si ha necessità di nuovo personale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione, sempre palazzo Vidoni dovrebbe, di concerto con il ministero dell'economia, provvedere a utilizzare il personale in mobilità, che abbia i titoli e le competenze richiesti. Ma per chiarire quali sono le effettive possibilità di transito dei dipendenti scolastici in altre amministrazioni pubbliche la parola torna inevitabilmente al ministero dell'istruzione, che avrà un nuovo vertice con i sindacati il prossimo 20 novembre.